

tori politici, considerando, come scrisse lo Zanardelli nella dotta relazione sulla legge elettorale politica, che anche nell'antica Roma, ove più che mai la donna si sentì cittadina e partecipò ai pericoli, ai trionfi, agli interessi, alla gloria comune, ove era altissimo il culto dell'onore, del prestigio e della incontaminabile purezza della donna, era altresì encomio accettato e meritato il *domi mansit et lanam fecit*.

Richiamato così sommariamente lo stato presente della questione, e ritenuto che altre decisioni si attendono dalla Suprema Corte di cassazione sui ricorsi precedenti contro le sentenze delle altre Corti di appello colle quali fu giudicato non competere per la legge vigente il voto politico alle donne, e che, venendo alla Camera la proposta di legge dell'onorevole Mirabelli, firmata da ben altri 40 colleghi, dovrà indubbiamente la questione venir trattata e discussa in tutta l'ampiezza che essa merita, e così tanto in ordine al voto amministrativo, quanto al voto politico da accordarsi alla donna, la vostra Giunta non ha potuto non preoccuparsene; e parve a me che, sebbene non siavi ancora una Commissione incaricata dello studio di quella proposta, dacchè essa fu già presa in considerazione dalla Camera, e non dissentita dal Ministero, a questo si potrebbe inviare la petizione in esame.

Prevalse invece l'opinione di mandarla a depositare negli uffici per gli opportuni riguardi secondo la formola dell'articolo 57 dello Statuto, sempre collo stesso significato che la petizione s'intenda presa in considerazione. Ed è questa la proposta che la Giunta, i di cui componenti riservaronsi piena libertà di opinione individuale circa il merito della petizione, mi diede incarico di presentarvi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mirabelli.

MIRABELLI (*Segni di attenzione*). La Camera ha udito il relatore della Giunta, che con scrupolo diligente e perspicuità di parola ha esposto lo stato della questione: la questione dell'elettorato della donna anche in *jure condito*.

Veramente la petizione si volge al legislatore italiano — perchè la donna non rimanga, secondo le sue parole, inchiodata alla croce delle secolari esclusioni. (*Commenti*). E non fa una questione di interpretazione della legge scritta. Ma — poichè questa questione è stata sollevata anche in Italia,

come fu sollevata in Inghilterra ed in Francia — il relatore ha fatto benissimo a cennarla: come indice, se non altro, del risveglio e del fervore, che la donna italiana ha dimostrato per la rivendicazione, sotto qualsiasi forma, del diritto suo.

Ed io voglio anche da qui battere le mani alla egregia Beatrice Sacchi — che fu la prima a trarre la questione dalla arena passionale de' partiti politici dinanzi al *diritto animato*, come Aristotile definisce il magistrato.

* Nella mia relazione parlamentare sul disegno di legge — che è stato per ben due volte preso in considerazione dalla Camera — la questione non fu dimenticata: e non nascondo che fu grande la mia soddisfazione di spirito, come studioso di diritto pubblico ed amico di libertà, quando vidi dalla parola sapiente di un giurista insigne, come il Mortara, confortata questa parte della relazione mia.

Ne v'ha contraddizione, come fu obiettato, tra il movimento legislativo per la rivendicazione della scheda elettorale alla donna e l'interpretazione, consona a questo movimento, del nostro diritto positivo.

Il *jus* è, come dicevano i Romani, *incertum*: e l'interpretazione audace della legge dubbia non esclude il diritto di petizione — come la pressione esterna e legittima della coscienza pubblica, quella che gl'inglesi chiamano *pression of without* o, come direbbero i sindacalisti, l'azione diretta non fa a' cozzi con l'azione parlamentare o legislativa.

Così io penso tuttavia, — nonostante il responso del Supremo Collegio di Roma — che se per lo Statuto è chiaro il principio dell'eguaglianza nella sfera civile e politica, *salvo le eccezioni determinate dalla legge*, come vuole l'articolo 24 — e se non c'è una legge, che fissa l'eccezione della donna per l'elettorato politico, come c'è per l'elettorato amministrativo — vuol dire che la donna deve essere ammessa al godimento dell'elettorato politico... (*Mormorio — Commenti*) sicuro! perchè, non essendo l'eccezione determinata dalla legge, vale il principio dell'eguaglianza — sancito nel patto fondamentale dello Stato.

Non, dunque, dal silenzio, come si è creduto, io ho arguito mai o arguisco che il legislatore non volle l'esclusione della donna dal suffragio politico; ma conclusi che — nel silenzio — non si può negar forza alla parola chiara e precisa, scritta in quella